



Bruxelles, 5 novembre 2019
(OR. en)

13764/19
ADD 1

COMER 138
CFSP/PESC 845
CONOP 97
ECO 115
UD 284
ATO 91
COARM 195

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 562 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 562 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 562 final - ANNEX

Bruxelles, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

ALLEGATO

alla

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice

uso

ALLEGATO

Elenco dei provvedimenti adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 e notificati alla Commissione (misure di applicazione nazionali)

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
BE	<ul style="list-style-type: none">- Legge 11 settembre 1962 relativa all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e della tecnologia associata- Articolo 231 della legge generale sulle dogane e sulle accise, che definisce l'autorità incaricata di constatare e perseguire	<ul style="list-style-type: none">- Ammenda fino a due volte il valore delle merci- Confisca delle merci ("dichiarazione di confisca delle merci")	<ul style="list-style-type: none">- Pena detentiva fino a cinque anni
BG	<ul style="list-style-type: none">- Legge sul controllo delle esportazioni di prodotti legati alla difesa e tecnologie e prodotti a duplice uso (Gazzetta ufficiale dello Stato n. 26 del 29.3.2011)- Codice penale	<ul style="list-style-type: none">- Ammenda fino a 500 000 BGN (circa 250 000 EUR) (articoli 72, 73 e 74 della legge)	<ul style="list-style-type: none">- Pena detentiva fino a dieci anni- Ammenda fino a 200 000 lev (circa 100 000 EUR) (articolo 339b del codice penale)
CY	<ul style="list-style-type: none">- Regolamenti in materia di difesa (esportazione di merci) (1993)- Ordinanza ministeriale 312/2009	<ul style="list-style-type: none">- Ammenda fino a 2 600 EUR- Possibile confisca delle merci ordinata da un tribunale o in alcuni casi dalla dogana	<ul style="list-style-type: none">- Pena detentiva fino a tre anni

<p>DE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sul commercio estero e i pagamenti (6 giugno 2013) (Außenwirtschaftsgesetz): prevede sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni del diritto nazionale ed europeo sul controllo delle esportazioni - Ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Außenwirtschaftsverordnung) e legge sugli illeciti amministrativi (Ordnungswidrigkeitengesetz): integrano la legge sul commercio estero e i pagamenti per quanto riguarda le sanzioni amministrative <p><i>(N.B.: anche il tentativo di esportazione/intermediazione/assistenza tecnica illegale può costituire un'infrazione ed è punibile).</i></p>	<p>Sanzioni per le persone fisiche (negligenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 500 000 EUR (art. 19 della legge sul commercio estero e i pagamenti, relativo alle violazioni degli embarghi ONU/UE e del diritto UE e nazionale sul controllo delle esportazioni) - Ammenda fino a 1 000 000 EUR (art. 130 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni degli obblighi di vigilanza) <p>Sanzioni per le società (dolo o negligenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 10 000 000 EUR per i reati di persone che ricoprono posizioni dirigenziali (art. 30 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi) - Ammenda fino a 500 000 EUR per gli illeciti amministrativi di persone che ricoprono posizioni dirigenziali (art. 30 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi) 	<p>Quando l'infrazione è basata sul dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda o pena detentiva fino a 15 anni (artt. 17 e 18 della legge sul commercio estero e i pagamenti, relativi alle violazioni degli embarghi ONU/UE e del diritto UE e nazionale sul controllo delle esportazioni) <p>Quando l'infrazione è basata su una negligenza grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda o pena detentiva fino a cinque anni (art. 17 sulle violazioni degli embarghi ONU/UE).
------------------	--	---	---

		<p>Quando l'infrazione consiste nella violazione di formalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitazioni amministrative (ammende e altri provvedimenti obbligatori) <p><i>Nota: l'affidabilità dell'esportatore è una condizione essenziale per il rilascio delle licenze a norma dell'art. 8 della legge sul commercio estero. Pertanto nella procedura per il rilascio delle licenze vengono prese in considerazione le (precedenti) violazioni di formalità, ad esempio escludendo una società dalle procedure agevolate)</i></p>	
DK	<ul style="list-style-type: none"> - Legge di promulgazione n. 635 del 9 giugno 2011. - Legge di promulgazione (codice penale) n. 1156 del 20 settembre 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Non applicabile 	<p>Violazione delle norme sul controllo delle esportazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda (senza importo definito) - Pena detentiva fino a due anni (art. 2 della legge n. 635 del 9 giugno 2011). <p>Violazione con circostanze aggravanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva fino a sei anni (art. 114 h del codice penale).

EE	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sui beni strategici - Codice penale 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a circa 400 EUR (mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte di una persona fisica) - Ammenda fino a 640 EUR (mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte di una persona giuridica) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda (importo illimitato) o - Pena detentiva fino a 20 anni
FI	<ul style="list-style-type: none"> - Codice penale 		<p>Quando l'infrazione è basata sul dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 850 000 EUR per le persone giuridiche - Pena detentiva fino a quattro anni (capo 46, artt. 1-3) <p>Quando l'infrazione è basata sulla negligenza (applicabile solo in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda (senza importo massimo) - Pena detentiva fino a sei mesi (capo 46, art. 12)
FR	<ul style="list-style-type: none"> - Codice penale (art. 411-6: il fatto di fornire o rendere disponibili a un'entità straniera informazioni o beni in grado di ledere gli interessi fondamentali della nazione) - Codice doganale (artt. 38, 414 e 427) - Codice della difesa (artt. L1333-9/13, da L2339-14 a L2339-18, 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 225 000 EUR - Ammenda fino a tre volte il valore delle merci - Confisca delle merci - Ammenda fino a 7 500 000 EUR 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva fino a 15 anni - Pena detentiva fino a cinque anni - Pena detentiva fino a 30 anni o ergastolo

	<p>da L2341-1 a L2341-6, da L2342-3 a L-2342-81)</p> <p><i>Tutte le disposizioni summenzionate sono state introdotte dalla legge n. 2011-266 del 14 marzo 2011 relativa alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice della difesa (parte 2, libro III, titolo II "Sicurezza dei sistemi di informazione", capo I - artt. L2321-2-2 e L2322-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 150 000 EUR - Confisca delle merci 	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione generale dall'esercizio dell'attività fino a cinque anni - Pena detentiva fino a due anni
HR	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (GU 80/11 e 68/13) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda di almeno 50 000 HRK (circa 6 700 EUR) per violazione delle formalità (articoli 22 e 23) - Ammenda fino a un massimo di 500 000 HRK (circa 68 000 EUR) per altri illeciti (ad esempio mancata licenza o notifica). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da sei mesi a cinque anni in caso di minaccia per gli interessi della politica estera o di violazione di obblighi e sanzioni internazionali - Pena detentiva di almeno cinque anni in caso di decesso di una o più persone o di danni materiali su vasta scala (articolo 24)
HU	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione del commercio estero di prodotti a duplice uso (artt. 15 e 28). - Legge C del 2012 sul codice penale (sezione 330) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda da 300 EUR a 15 500 EUR (violazioni delle formalità amministrative) - Ammenda da 15 500 EUR a 30 000 EUR (superamento del campo di applicazione dell'autorizzazione, con violazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da uno a cinque anni (superamento del campo di applicazione dell'autorizzazione, con violazione degli obblighi in materia di politica estera, politica di sicurezza o di non proliferazione, scambi commerciali in

		degli obblighi in materia di politica estera, politica di sicurezza o di non proliferazione)	<p>assenza di autorizzazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da due a otto anni (se il reato riguarda prodotti nucleari a duplice uso) - Pena detentiva da uno a tre anni (preparazione dell'infrazione di cui sopra)
IE	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sul controllo delle esportazioni del 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Non applicabile 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 10 000 000 EUR o pari a tre volte il valore delle merci o della tecnologia interessata e/o - Pena detentiva fino a cinque anni
IT	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (articolo 18) <p><i>(N.B.: anche il tentativo di esportazione/intermediazione/assistenza tecnica illegale può costituire un'infrazione ed è punibile)</i></p>	<p>Quando l'infrazione consiste in una violazione delle formalità amministrative basata sulla negligenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda da 15 000 EUR a 90 000 EUR 	<p>Quando l'infrazione è basata sul dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 250 000 EUR e/o pena detentiva fino a sei anni (ad es. in caso di esportazione o transito senza licenza, dichiarazioni e/o documentazione false) - Sequestro delle merci (o di altre merci dello stesso valore, in possesso dell'esportatore)
LT	<ul style="list-style-type: none"> - Codice degli illeciti amministrativi - Codice penale (26 settembre 2010) 	<p>Per violazioni delle norme in materia di rilascio di licenze o di controllo delle esportazioni, delle importazioni, dell'intermediazione o del transito di beni strategici (articolo 141 del codice degli illeciti amministrativi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda da 90 EUR a 170 EUR per le persone 	<p>Quando l'infrazione riguarda il contrabbando di beni strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da tre a dieci anni (art. 199, paragrafo 4, del codice penale).

		<p>fisiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda da 300 EUR a 560 EUR per i responsabili di persone giuridiche o persone giuridiche straniere e controllate di altre organizzazioni. 	
LV	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sulla circolazione dei beni di importanza strategica (21 giugno 2007) - Codice lettone delle violazioni amministrative (1984) - Legge sulle dogane (2 giugno 2016) - Legge penale (17 giugno 1998) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 750 EUR, per le persone giuridiche da 280 EUR fino a 7 100 EUR - Possibile confisca delle merci pertinenti (artt. 179¹ e 201¹⁰ del codice lettone delle violazioni amministrative) 	<p>In caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge sulla circolazione dei beni di importanza strategica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva fino a due anni - Lavori socialmente utili, privazione dei diritti di svolgimento di attività economiche correlate (art. 237 della legge penale) <p>In caso di importazione o esportazione illegale di beni di importanza strategica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva fino a 12 anni - Privazione temporanea della libertà (fino a tre mesi) - Lavori socialmente utili - Ammenda, con o senza confisca di beni - Divieto di svolgere attività economiche correlate <p>Divieto di svolgere un impiego specifico o di assumere un incarico specifico per un periodo fino a cinque anni (art. 190¹ della legge penale).</p>

<p>LU</p>	<p>- Legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni (modificata)</p>	<p>- Divieto, limitato a sei mesi o definitivo, di svolgere una o più attività, sospensione per un periodo massimo di sei mesi dell'uso di qualsiasi autorizzazione o ammende fino a 1 250 EUR al giorno, ma non superiori a un totale di 25 000 EUR. (art. 54 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni)</p>	<p>- Pene pecuniarie da 251 EUR a 1 000 000 EUR, pena detentiva da otto giorni a 10 anni o solo una di tali sanzioni (artt. 57-61 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni)</p> <p>(N.B.: se il mancato rispetto di una misura restrittiva ha comportato un notevole guadagno economico, l'ammenda può essere aumentata fino a quattro volte l'importo oggetto dell'infrazione. Art. 58 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni)</p>
<p>NL</p>	<p>- Legge sui reati economici (1950)</p>	<p>Quando l'infrazione consiste in una violazione delle formalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 83 000 EUR o - Pena detentiva fino a un anno o - Lavori di interesse generale <p>Ulteriori sanzioni come ad esempio il divieto temporaneo o permanente di svolgere attività economiche correlate e/o la confisca delle merci e dei profitti ottenuti attraverso la transazione illegale</p>	<p>Quando l'infrazione è basata sul dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 830 000 EUR o - Pena detentiva fino a sei anni o - Lavori di interesse generale <p>Ulteriori sanzioni come ad esempio il divieto temporaneo o permanente di svolgere attività economiche correlate e/o la confisca delle merci e dei profitti ottenuti attraverso la transazione illegale</p>
<p>AT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sul commercio estero del 2011 - Legge di non proliferazione nucleare 	<p>Alcune infrazioni (mancato rispetto degli obblighi di segnalazione) costituiscono illeciti amministrativi:</p>	<p>La maggior parte delle infrazioni costituisce reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pena pecuniaria o pena detentiva fino a tre anni in caso di dolo, in

	<p>del 2013 (SKG 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice penale 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 25 000 EUR (sezione 87 della legge sul commercio estero) o 40 000 EUR (sezione 26 SKG per le merci della categoria 0) 	<p>determinati casi fino a dieci anni (sezioni 79, 80 e 82 della legge sul commercio estero; sezione 177b del codice penale per le merci della categoria 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pena pecuniaria o pena detentiva fino a un anno in caso di negligenza, in determinati casi fino a due anni (sezioni 79, 80 e 82 della legge sul commercio estero; sezione 177c del codice penale per le merci della categoria 0)
PL	<ul style="list-style-type: none"> - Legge del 29 novembre 2000 sul commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (testo consolidato della legge come modificato dal 21 maggio 2019) - Codice penale 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 200 000 PLN, imposta dall'autorità per il controllo degli scambi commerciali mediante decisione amministrativa (commercio senza licenza valida) (articolo 37) - Ammenda fino a 100 000 PLN: <ul style="list-style-type: none"> 1. mancata presentazione all'autorità di controllo delle importazioni di una dichiarazione sull'importazione prevista o sul trasferimento UE di prodotti utilizzati nelle telecomunicazioni o in materia di sicurezza dell'informazione) (articolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da uno a 10 anni (<i>commercio senza licenza pertinente o in contrasto con le condizioni indicate nella licenza, anche se non intenzionalmente</i>) (articolo 33.1) - Ammenda, restrizione della libertà o pena detentiva fino a due anni (<i>se la persona che ha svolto attività commerciali in contrasto con le condizioni indicate nella licenza ha agito senza dolo, e se tale persona prende i provvedimenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1</i>) (articolo 33.2) - Confisca delle merci e dei profitti ottenuti attraverso la transazione illegale

		<p>37 bis)</p> <p>2. commercio in contrasto con le condizioni indicate nella licenza (articolo 38)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 50 000 PLN (alcune infrazioni, ad es. mancato rispetto degli obblighi di segnalazione) (articolo 39) 	
PT	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto legge n. 130/2015 del 9 luglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 15 000 EUR per le persone fisiche o 30 000 EUR per le persone giuridiche (l'importo dell'ammenda è ridotto della metà in caso di negligenza) - Possibilità di sanzioni accessorie, ad es. sospensione dell'uso delle licenze fino a due anni, divieto di licenze globali per due anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva fino a cinque anni per le persone fisiche - Ammenda fino a 600 000 EUR per le persone giuridiche - Possibilità di sanzioni accessorie, ad es. divieto di richiedere licenze per un periodo fino a due anni, pubblicazione della pena definitiva che condanna l'esportatore a sue spese
RO	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza d'urgenza n. 119 del 23.12.2010 sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso - Ordinanza d'urgenza n. 202 del 4.12.2008 sull'attuazione delle sanzioni internazionali 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 6 500 EUR per violazione delle formalità (articolo 35 dell'ordinanza d'urgenza n. 119 del 23.12.2010; articolo 26 dell'ordinanza d'urgenza n. 202 del 4.12.2008) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pena detentiva da uno a cinque anni per esportazione/riesportazione/trasferimento/intermediazione di prodotti a duplice uso senza licenza (articolo 34 dell'ordinanza d'urgenza n. 119 del 23.12.2010, modificata dalla legge n. 187 del 19.11.2012)
SE	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Non applicabile (le violazioni delle disposizioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 150 000 SEK, o - Pena detentiva fino

	(2000:1064), artt. 18-23	sul controllo delle esportazioni riguardanti prodotti a duplice uso e assistenza tecnica sono passibili solo di sanzioni penali).	a sei anni - Possono inoltre essere confiscati i beni (come merci o denaro) correlati alla commissione di un reato.
SI	<ul style="list-style-type: none"> - Legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (ZNIBDR) - Decreto sulle procedure per il rilascio di autorizzazioni e certificati e sulla competenza della Commissione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso - Codice penale - Legge sulla responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 125 000 EUR e ulteriore ammenda fino a 4 100 EUR per le persone giuridiche e 1 200 EUR per le persone fisiche (ZNIBDR, articolo 13) - Ammenda da 200 EUR a 10 000 EUR e ulteriore ammenda da 100 EUR a 1 200 EUR per la persona responsabile (decreto sulle procedure per il rilascio di autorizzazioni e certificati e sulla competenza della Commissione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, articolo 10: mancato rispetto degli obblighi di segnalazione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 500 000 EUR o - Pena detentiva fino a cinque anni (codice penale, articolo 307) o - Sequestro di beni o - Cessazione della persona giuridica <p>(Legge sulla responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati, articolo 25)</p>
SK	Legge n. 39/2011 sui prodotti a duplice uso e sulla modifica della legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 145/1995 Coll. sulle spese amministrative (quale modificata)	<ul style="list-style-type: none"> - Ammenda fino a 30 000 EUR (illeciti di cui alla sezione 32) - Ammenda fino a 650 000 EUR (altri illeciti amministrativi, sezione 33) 	
UK	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza sul controllo delle esportazioni del 2008 (ECO 2008) 	<ul style="list-style-type: none"> - Non applicabile 	Nel Regno Unito tutti gli illeciti in materia di controllo delle

	<ul style="list-style-type: none"> - Legge sulle dogane e sulle accise del 1979 (CEMA) 		<p>esportazioni sono di natura penale. Non tutti comportano pene detentive, che sono generalmente riservate ai soggetti per i quali vi sono prove dell'intenzione di eludere i controlli. Le sanzioni massime sono un'ammenda illimitata o una pena detentiva massima di dieci anni, o entrambe (CEMA/ECO 2008, articoli 35, 42 e 152).</p>
--	---	--	---